

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

9

Deliberazione n° _____/2011

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RICORSI DEI DIPENDENTI SIGG.RI VITO OLIVA E DOMENICO TUCCI. DECISIONI CONSEGUENTI.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Ricorso notificato il 06/04/2011 dall'avvocato Enrico Ruggiero, nell'interesse del dipendente sig. Oliva Vito;
- 2) Ricorso notificato il 28/01/2011 dall'avvocato Enrico Ruggiero, nell'interesse dell'ex dipendente sig. Domenico Tucci;
- 3) Nota AMAT S.p.A. del 13/12/2011, ns. prot. 23370.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

– Con ricorsi notificati i giorni 06/04/2011 e 28/01/2011 i signori Oliva Vito e sig. Domenico Tucci entrambi rappresentati dall'avvocato Enrico Ruggiero, hanno chiesto al Tribunale di Taranto, adito:

- 1) di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel parametro 183 area professionale 3 - area esercizio o di quello diverso che dovesse risultare in corso di giudizio (parametro 210 o 205);
- 2) di condannare la Società al pagamento delle differenze retributive non corrisposte, oltre gli interessi, rivalutazione;
- 3) di condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio;

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società hanno imposto la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 13/12/2011, ns. prot. 23370, ha proceduto a conferire all'avvocato Roberto Barberio l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società in relazione al procedimento instaurato.

Si propone di:

- procedere alla ratifica della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

Adriano Per

Caralli

[Signature]

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Roberto Barberio, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DECISIONI

DELIBERA

1. di ratificare il conferimento dell'incarico all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 13/12/2011, ns. prot. 23370, finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dai signori Oliva Vito e Domenico Tucci, rappresentati dall'avvocato Enrico Ruggero;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

Prot. n° 23370 /UAG

Taranto, 13 DIC. 2011

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: conferimento incarico

Con la presente, giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nei giudizi promossi dai sotto elencati dipendenti, rappresentati tutti dall'Avv.to Enrico Ruggiero.

1) Oliva Vito – udienza del 13/01/2012: Originale ricorso, originale mandato.

2) Domenico Tucci – udienza del 17/01/2012: Originale ricorso, originale mandato.

10

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

P.2. 13/12/11

Mae Poggi

COPIA

12303/10

Studio Legale
Avv. Enrico RUGGIERO
Via Massari n°23 - 74100 Taranto
Tel. 099.4593650

TRIBUNALE DI TARANTO
MAGISTRATURA DEL LAVORO

MANDATO

Avv. Enrico RUGGIERO
Avv. Paola CARBONE

Per il sig. Tucci Domenico (c.f. TCC DNC 54E08 L049Y), nato a Taranto il 08.05.1954 e residente in Taranto alla via Salina Piccola n.2, ed elettivamente domiciliato in Taranto alla via Massari n.23 presso lo studio dell'Avv. Enrico Ruggiero (RGGNRC64C10L049L), che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paola Carbone (CRBPLA73R45F839E), lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto, espone quanto segue:

- A - il ricorrente è stato assunto alle dipendenze dell'AMAT S.p.A il 18.07.1978 con mansioni di autista; successivamente, in seguito a giudizio definitivo di inidoneità alle mansioni di guida, è stato "ricollocato" e "qualificato" operatore di esercizio con parametro 175, area professionale 3^a - area operativa esercizio - sezione automobilistico, filoviario e tranviario, CCNL Trasporto Pubblico Locale;
- B - il ricorrente, dopo 21 anni di guida effettiva, ossia dall'agosto 1999, avrebbe avuto diritto al passaggio alla figura di operatore di esercizio, parametro 183, area professionale 3^a - area operativa esercizio - sezione automobilistico, filoviario e tranviario, del CCNL del settore;
- C - tuttavia la stessa azienda, nel 2003, pur comunicando che il ricorrente era inserito nello scaglione previsto per il passaggio alla figura di operatore di esercizio, parametro 183, gli negava la suddetta attribuzione "in quanto...non svolge le mansioni di guida, quale

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere la lite, rinunciare agli atti, quietanzare gli atti transattivi e riscuotere nonché incassare a suo nome e per mio conto, di nominare procuratori domiciliatari, di eleggere domicili e di farsi sostituire da altro Avvocato, con promessa de rato e fermo. Il presente vale anche per tutta la fase esecutiva successiva alle sentenze, compresa quella presso terzi, quella immobiliare e mobiliare, anche in caso di opposizione alla esecuzione od agli atti esecutivi, nonché per spiegare domanda riconvenzionale e per la chiamata in causa di terzo o in garanzia e per la riassunzione, anche in seguito ad interruzione o sospensione del presente giudizio, o in altro caso, nonché per la proposizione di appello anche in via incidentale e resistenza ad atto di appello. Il presente vale anche per comparire in sostituzione del mandante per rendere l'interrogatorio di cui agli artt.183 e 317 c.p.c.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Ruggiero in Taranto alla via Massari n.23

Full & Co
P. Autentica
Paola Carbone

Pol. N.	Del	P.
1755	28 GEN. 2011	
	PRESIDENTE	
	DIRETTORE GENERALE	
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
	DIRETTORE TECNICO	
	ESECUZIONE MOVIMENTO	
	ATTIVITÀ GEN. PER SINISTRI	
	ACQUISTI/CONTRATTI	
	CONTABILITÀ/BILANCIO	
	INFORMATICA	
	PERSONALE/INTERIEZIONE	
	UT TECNICO	
	UFF. PRODOTTI/RACCO	
	UFF. RAGIONERIA/ECONOMICA	
	SIST. DIRETT. AMMIN.	

N° cronologico
Importo atto €
Depositato in Cancelleria
27 GEN. 2011
21 DIC. 2010
IL CANCELLIERE

condizione necessaria per il passaggio di posizione”;

D - invero, il ricorrente, assunto in azienda il 18.07.1978, nel febbraio 2003, seppure inidoneo definitivo, aveva già maturato, da quattro anni, il requisito per accedere al parametro 183, in quanto aveva svolto i “21 anni di guida effettiva”, unico requisito richiesto per l’accesso allo stesso.

E - Il CCNL del settore, non richiede, per accedere al parametro superiore, lo svolgimento delle mansioni di guida al momento del passaggio al parametro superiore; il CCNL infatti dispone semplicemente che il parametro retributivo 183 si acquisisce dopo 21 anni di guida effettiva.

F - Il ricorrente, per quel che interessa, nel gennaio 2003, aveva già maturato, da quattro anni, i 21 anni di guida effettiva, con diritto, pertanto, al parametro superiore.

G - Pertanto, con il presente atto, in ogni caso, si rivendica il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la qualifica di “operatore di esercizio” parametro 183 area professionale 3^a - area operativa esercizio: sez. automobilistico, filoviario e tranviario, del CCNL del settore con decorrenza dal 01.11.1999 sino al 01.06.2007, data di svolgimento delle rivendicate mansioni superiori, ovvero, in via subordinata, con decorrenza da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa e per tutta la restante durata del rapporto di lavoro

H - L’AMAT, con ordine di servizio n.25 del 29.05.2007, nell’ambito della riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse aziendali,

stabiliva che, dalle ore 06.00 del 01.06.2007, il servizio di portierato all'ingresso, sino a quel momento svolto e garantito da una società privata di vigilanza, fosse svolto da personale aziendale inidoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In tale ordine di servizio si stabiliva altresì l'unificazione di tre attività: "portierato", "consegna biglietti" e "informazioni telefoniche", attività queste che sarebbero state svolte per il trimestre 01.06.2007/31.08.2007 da 11 dipendenti tra cui il sig. Domenico Tucci.

I - Tuttavia, tali attività, che avrebbero dovuto avere una durata trimestrale, sono tuttora svolte, senza soluzione di continuità dal 01.06.2007, dal ricorrente che, quotidianamente, svolge mansioni superiori rispetto al parametro 175 attribuitogli dall'azienda.

L - Il ricorrente, dal 01/06/2007, svolge, invero, mansioni del tutto identiche per operatività e responsabilità a quelle che confluiscono nella declaratoria del parametro 193 area professionale 2^a, ed anzi, per taluni aspetti, del tutto identiche, per operatività e responsabilità, a quelle che confluiscono nella declaratoria del parametro 205 e 210 della medesima area professionale, come da stralcio del CCNL del settore che si deposita.

M - Invero, il ricorrente, dal 01.06.2007, è in servizio presso la c.d. "portineria", dove svolge attività di ufficio, occupandosi e assumendosi la conseguente responsabilità di: registrare l'entrata e l'uscita di persone e di mezzi aziendali e non; registrare i certificati di malattia del personale dipendente; distribuire i biglietti di viaggio agli operatori di esercizio, con relativa ricevuta firmata dall'operatore di

esercizio che riceve i biglietti, con conseguente responsabilità contabile in caso di errore (tale attività fino al 01.06.2007 è stata svolta dal coordinatore di esercizio par. 210); portare le dette ricevute all'addetto, che rifornisce il ricorrente di ulteriori titoli di viaggio; distribuire le chiavi aziendali, tra cui quelle della direzione generale e della palazzina tecnica, facendosi firmare e controfirmare le relative ricevute di consegna (par.210); consentire l'accesso in azienda, a persone e mezzi, verificando le relative autorizzazioni, con le problematiche conseguenti ad eventuali dinieghi; verificare mezzi e automezzi che entrano in azienda, controllando i relativi numeri; essere responsabile di tutto ciò che accade in azienda di notte per circa tre ore, dalle 24 alle 3, non essendoci più nessuno all'interno della stessa, se non un altro, a al massimo altri due colleghi, sempre addetti all'ufficio portineria (par. 210); essere responsabile di tutto ciò che è presente in portineria (a titolo esemplificativo, strumenti, computer, chiavi auto, chiavi aziendali, registri documentazione del personale; par.210); fornire informazioni telefoniche; servizio utenza; organizzare i turni del personale addetto alla portineria, di cui fanno parte circa dodici dipendenti effettivi, suddivisi in quattro turni giornalieri, con due addetti a turno (parametro 210 o 205).

N - La declaratoria del CCNL del settore, nell'area professionale 2^, mansioni e coordinamento: dispone: *"Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità*

organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità";

O - in particolare, le mansioni di coordinamento e organizzazione dei turni del personale addetto in via definitiva alla portineria, che ha svolto dal 2007 e che svolge tuttora il ricorrente, nonché l'attività di distribuzione dei biglietti di viaggio agli operatori di esercizio - con la relativa responsabilità economica in caso di errore -, la responsabilità sulle strutture operative/organizzative del proprio ufficio, nonché dell'azienda, rientrano tra quelle svolte dal c.d. coordinatore di esercizio/ufficio (parametro 210 area operativa esercizio: sez. automobilistico, filoviario e tranviario e sez. ferroviario metropolitano personale viaggiante - parametro 205 area operativa: amministrazione e servizi);

P - invero, la declaratoria contrattuale delle mansioni così definisce il "coordinatore di esercizio" par.210 sez. automobilistico, filoviario e tranviario: *"Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margine di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filo tranviario."*;

Q - la declaratoria contrattuale delle mansioni così definisce il "coordinatore di esercizio" par.210 sez. ferroviario metropolitano personale viaggiante: *"Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguate competenze tecniche e gestionali, organizzano*

e coordinano, con margini di discrezionalità ed iniziativa, anche in un'unità operative che richiedono un elevato impegno organizzativo, gli addetti ai settori del personale viaggiante (trazione e scorta), esercitando, altresì, la responsabilità sulle relative strutture operative/organizzative, anche in relazione alla disponibilità del materiale rotabile secondo le prassi in atto”;

R - invero, la declaratoria contrattuale delle mansioni così definisce il “coordinatore d'ufficio” parametro 205 area operativa: amministrazione e servizi: *“Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati”;*

S - Pertanto, alla luce di quanto innanzi detto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere la qualifica di “coordinatore di esercizio”, con conseguente attribuzione del parametro 210 area operativa esercizio: sez. automobilistico, filoviario e tranviario e sez. ferroviario metropolitano personale viaggiante - ovvero di “coordinatore d'ufficio” con attribuzione del parametro 205 area operativa: amministrazione e servizi, ex CCNL del settore, il tutto con decorrenza dal 01.06.2007, e con conseguente riconoscimento delle differenze retributive per effetto dell'inquadramento superiore.

T - In subordine, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere la qualifica di “addetto all'esercizio” con conseguente attribuzione del parametro 193 area operativa esercizio: sez. automobilistico, filoviario e tranviario, ovvero di “assistente coordinatore” con conseguente

attribuzione del parametro 193 sez. ferroviario metropolitano: personale viaggiante, ovvero ancora di "specialista tecnico/amministrativo" con conseguente attribuzione del parametro 193 area operativa: amministrazione e servizi;

U - A tal fine, si riportano le declaratorie previste per le figure professionali da ultimo elencate, dal CCNL del settore: "addetto all'esercizio" parametro 193 area operativa esercizio: sez. automobilistico, filoviario e tranviario *"Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza, comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filo tranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza ...e di supporto alla clientela"*; "assistente coordinatore" parametro 193 sez. ferroviario metropolitano: personale viaggiante *"Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguata competenza gestionale, svolgono attività di supporto nel coordinamento e nel controllo del personale viaggiante, assicurando, altresì, la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile nonché le attività connesse alla regolarità del servizio programmato"*; "specialista tecnico/amministrativo" parametro 193 area operativa: amministrazione e servizi: *"Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati"*.

V - Invano è stato esperito il tentativo di conciliazione presso la DPL

di Taranto.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori, nella loro qualità, chiedono che l'On.le Tribunale adito, voglia

DICHIARARE

- 1) in ogni caso il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 01.11.1999 e sino al 01.06.2007 (data di inizio dello svolgimento delle rivendicate mansioni superiori) nel parametro 183 area professionale 3^ - area operativa esercizio - sezione automobilistico, filoviario e tranviario, del CCNL del settore, ovvero, in via subordinata, il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 01.11.1999, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di giudizio, e per tutta la durata del rapporto lavorativo nel parametro 183 area professionale 3^ - area operativa esercizio - sezione automobilistico, filoviario e tranviario, del CCNL del settore;
- 2) dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 01.06.2007 e per tutta la durata del rapporto, per i motivi innanzi esposti, nell'area professionale 2^, nel parametro 210/parametro 205, ovvero, in via subordinata, nel parametro 193 ex CCNL del settore; per l'effetto

CONDANNARE

l' AMAT S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, a) in ogni caso, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dal 01.11.1999, nonché delle differenze su tutti gli emolumenti previsti contrattualmente, maturate e maturande per effetto del superiore inquadramento nel parametro 183, e sino al 01.06.2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria; b) al

pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, nonché delle differenze su tutti gli emolumenti previsti contrattualmente, maturate e maturande per effetto del superiore inquadramento nell'area professionale 2^a, nel parametro 210/205, ovvero in via subordinata, nel parametro 193, dal 01.06.2007 e per tutta la restante durata del rapporto lavorativo, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dello svolgimento delle rivendicate mansioni superiori, afferenti all'area professionale 2^a ex CCNL del settore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive, nonché delle differenze su tutti gli emolumenti previsti contrattualmente, maturate e maturande dal 01.11.1999, per effetto del superiore inquadramento nel parametro 183, area professionale 3^a ex CCNL, e per tutta la restante durata del rapporto lavorativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria; d) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

Si depositano: comunicazione AMAT del 03.02.2003; copia mancata comparizione rilasciata dalla DPL di Taranto; n.6 buste paga anno 2008; ordine di servizio n.25 del 29.05.2007; stralcio CCNL trasporto pubblico locale.

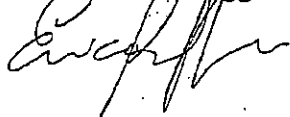
In via istruttoria, si chiede:

- deferirsi interrogatorio formale al legale rapp.te p.t. dell'AMAT S.p.A, sulle circostanze di cui ai punti A-B-D-E-F-H-I-L-M-O della

narrativa che precede; - ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze, precedute dalla locuzione "vero che"; si indicano sin d'ora a testi i sig.ri PIGNATALE Francesco, D'ADDARIO Giuseppe; RUSSO Cosimo; OLIVA Vito tutti dipendenti presso l'AMAT di Taranto, con riserva di indicarne altri nell'assegnando termine; - ammettersi CTU contabile per determinare e quantificare le differenze retributive, nonché le differenze su tutti gli emolumenti previsti contrattualmente, spettanti al sig. Tucci Domenico per effetto del superiore inquadramento; ordinarsi all'AMAT S.p.A. l'esibizione in giudizio degli ordini di servizio e di tutta la modulistica aziendale relativa alle operazioni eseguite dal ricorrente (ad es. registri riepilogativi autorizzazioni alle uscite; registro prelievo chiavi aziendali, etc...)

Taranto, 21 Dicembre 2009

Avv. Enrico Ruggiero



Avv. Paola Carbone



TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 cc. 2 c.p.c.

FISSA

L'udienza di discussione per il giorno 17/1/12 alle ore 09.30

con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto,

a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto

Il Cancelliere

**IL CANCELLIERE /G2
(D.ssa Maria P. L. DARSARRE)**

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa E. PALMA

Corte di Appello di Lecce
Taranto, li 27 GEN. 2011



UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
(G. a.s. BALDI)

[Signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE UNICA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al sindacato ufficio, ha notificato il presente atto al sig. AMAT Spa in persona del legale rappresentante p.t. abitante in Taranto - Via CESARE BATTISTI n. 657 (TA) mediante consegna di copia conforme all'originale a mani.

A mani dell'impiegato funzionario
sig. Lucrezia Stacolla
avuto atto di ricevuta di incasso della
ricezione degli atti.
TA 28/01/2011

[Signature]
Ufficiale Giudiziario
Stefano FANGIAROLO

MANDATO
Avv. Enrico RUGGIERO
Avv. Paola CARBONE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere la lite, rinunciare agli atti, quietanzare gli atti transattivi e riscuotere nonchè incassare a suo nome e per mio conto, di nominare procuratori domiciliatari, di eleggere domicili e di farsi sostituire da altro Avvocato con promessa de rato e fermo. Il presente vale anche per tutta la fase esecutiva successiva alle sentenze, compresa quella presso terzi, quella immobiliare e mobiliare, anche in caso di opposizione alla esecuzione od agli atti esecutivi, nonchè per spiegare domanda riconvenzionale e per la chiamata in causa di terzo o in garanzia e per la riassunzione, anche in seguito ad interruzione o sospensione del presente giudizio; o in altro caso, nonchè per la proposizione di appello anche in via incidentale e resistenza ad atto di appello. Il presente vale anche per comparire in sostituzione del mandante per rendere l'interrogatorio di cui agli artt. 183 e 317 c.p.c.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Eleggo domicilio presso lo
studio dell'Avv. Ruggiero in
Taranto alla via Massari n.23

N° _____ cronologico
importo zero €

4 APR. 2011

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

RECEIVED
MAR 1 1961
MAR 1 1961

C - Tuttavia, tali attività, che avrebbero dovuto avere una durata trimestrale, sono tuttora svolte, senza soluzione di continuità dal 01.06.2007, anche dal ricorrente che, quotidianamente, svolge mansioni superiori rispetto al parametro 158 attribuitogli dall'azienda

D - Il ricorrente, dal 01/06/2007, svolge, invero, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, mansioni del tutto identiche per operatività e responsabilità a quelle che confluiscono nel parametro 183, ovvero nel parametro 175, area professionale 3^a dell'area operativa esercizio.

In effetti, i colleghi e compagni di lavoro del sig. Vito Oliva, che svolgono le medesime e identiche mansioni del ricorrente e come lui addetti al servizio portineria, hanno tutti un inquadramento superiore rispetto al ricorrente e precisamente nel parametro 175 ovvero nel 183 (Nicolò Granio par.183; Antonio Voza, ora in pensione, par. 183; Giuseppe Spagnulo par.183; Domenico Tucci par.175; Pacifico Francesco par.183; Antonio Donvito par.183; Pietro Quaranta par.183; Giuseppe Berdicchia par.175; Paolo Cristallo, ora in pensione, par.183);

E - Invero, il ricorrente, dal 01.06.2007, è in servizio presso la c.d. "portineria", dove svolge attività di ufficio, occupandosi e assumendosi la conseguente responsabilità di: registrare l'entrata e l'uscita di persone e di mezzi aziendali e non; registrare i certificati di malattia del personale dipendente; distribuire i biglietti di viaggio agli operatori di esercizio, con relativa ricevuta firmata dall'operatore di esercizio che riceve i biglietti, con conseguente responsabilità contabile in caso di errore (tale attività fino al 01.06.2007 è stata svolta dal coordinatore di esercizio par. 210);

portare le dette ricevute all'addetto, che rifornisce il ricorrente di ulteriori

titoli di viaggio; distribuire le chiavi aziendali, tra cui quelle della direzione generale e della palazzina tecnica, facendosi firmare e controfirmando le relative ricevute di consegna; consentire l'accesso in azienda, a persone e mezzi, verificando le relative autorizzazioni, con le problematiche conseguenti ad eventuali dinieghi; verificare mezzi e automezzi che entrano in azienda, controllando i relativi numeri; essere responsabile di tutto ciò che accade in azienda di notte per circa tre ore, dalle 24 alle 3, non essendoci più nessuno all'interno della stessa, se non un altro, o al massimo altri due colleghi, sempre addetti all'ufficio portineria; essere responsabile di tutto ciò che è presente in portineria (a titolo esemplificativo, strumenti, computer, chiavi auto, chiavi aziendali, registri documentazione del personale); fornire informazioni telefoniche; svolgere il servizio all'utenza, sia di persona che al telefono.

F - Le mansioni innanzi descritte e svolte, comportano, per il ricorrente, naturalmente la relativa responsabilità economica in caso di errore (ad esempio nel conteggio per l'emissione dei biglietti di viaggio) nonché sulle strutture operative/organizzative del proprio ufficio, nonché dell'azienda, laddove gli compete la registrazione in entrata e in uscita di persone e di mezzi aziendali, la registrazione dei certificati di malattia del personale dipendente, la distribuzione dei biglietti di viaggio agli operatori di esercizio.

G - Pertanto, alla luce di quanto innanzi detto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere un inquadramento superiore a quello attribuitogli, che può essere rapportato alla qualifica di operatore di esercizio, professionale 3^a - area operativa esercizio: sez. automobilistico, filoviario

e tranviario, con il parametro 183, ovvero in subordine al parametro 175.

H - Tuttavia, in considerazione del fatto che, secondo le previsioni contrattuali, il passaggio al parametro 175 o 183 si acquisisce soltanto, rispettivamente, dopo 16 anni o dopo 21 anni di guida effettiva, e che il ricorrente è stato dichiarato inidoneo alle mansioni di autista, e perciò non ha potuto usufruire di tale modalità di accesso, appare equo richiedere l'attribuzione del parametro superiore con riferimento ad altre aree operative.

I - In particolare, in considerazione dello svolgimento delle mansioni amministrative e di servizio, svolte quotidianamente dal ricorrente, appare opportuno inserirlo nell'area professionale 2^a, la cui declaratoria contrattuale così definisce il personale ivi inserito: *"Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico-specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità"*;

L - in tale area professionale, le mansioni svolte dal sig. Oliva rientrano in quelle di cui all'area operativa amministrazione e servizi con il profilo di "specialista tecnico/amministrativo", con l'attribuzione del parametro 193, la cui declaratoria contrattuale così statuisce: *"Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima"*. D'altronde

le mansioni elencate e svolte dal ricorrente, in particolare, la registrazione in entrata e in uscita di persone e di mezzi aziendali, la registrazione dei certificati di malattia del personale dipendente, la distribuzione dei biglietti di viaggio agli operatori di esercizio, e la conseguente e correlata responsabilità economica e non solo, rientrano tra quelle afferenti al profilo professionale richiamato e rivendicato.

M - In via subordinata, si chiede l'inquadramento nell'area professionale 3^a, di cui fa parte il ricorrente, ma nell'area operativa amministrazione e servizi, in considerazione dell'attività effettivamente svolta dal sig. Oliva, attribuendogli il profilo di "collaboratore d'ufficio" riconoscendogli il parametro 175 la cui declaratoria contrattuale così prevede: *"Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo"*.

N - Vano è risultato il tentativo di conciliazione presso la DPL di Taranto.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori, nella loro qualità, chiedono che l'On.le Tribunale adito, voglia

DICHIARARE

1) il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 01.06.2007 (data di inizio dello svolgimento delle rivendicate mansioni superiori) nel parametro 183 area professionale 3^a - area operativa esercizio - sezione automobilistico, filoviario e tranviario, del CCNL del settore, ovvero, in via subordinata, il diritto del ricorrente all'inquadramento dalla medesima data, nel parametro 175 area professionale 3^a - area operativa esercizio - sezione automobilistico, filoviario e tranviario, del CCNL del settore;

2) in caso di mancato inquadramento nei parametri sopra menzionati, dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 01.06.2007 per i motivi esposti nella parte narrativa, nell'area professionale 2°, area operativa amministrazione e servizi, parametro 193, con la figura professionale di specialista tecnico amministrativo, ovvero, in via subordinata, all'inquadramento dal 01.06.2007, per i motivi esposti nella parte narrativa, nell'area professionale 3°, area operativa amministrazione e servizi, parametro 175, con la figura professionale di collaboratore d'ufficio, il tutto ex CCNL del settore; per l'effetto del superiore inquadramento

CONDANNARE

l' AMAT S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dal 01.06.2007, nonché delle differenze su tutti gli emolumenti previsti contrattualmente, maturate e maturande per effetto del superiore inquadramento, così come sopra specificato e richiesto, che verrà riconosciuto all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

Si depositano: copia mancata comparizione rilasciata dalla DPL di Taranto; buste paga anni 2007/2008/2009; n.17 copie ricevute titoli di viaggio; ordine di servizio n.25 del 29.05.2007; comunicazione AMAT del 13.06.2007 stralcio CCNL trasporto pubblico locale.

In via istruttoria, si chiede: A) deferirsi interrogatorio formale al legale



Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro

Decreto di fissazione dell'udienza

- art. 415, comma 2, c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona

del dott. Cosimo MAGAZZINO,

letto il ricorso R.G. n° 3210 /11;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé medesimo, per il giorno

12/11/12 ore 9.00 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla parte convenuta *entro e non oltre il termine di legge;*

avverte

parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto essa avrà facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Taranto, 21 marzo 2011.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C2
(Dott. Maria BALDASSARRE)

Copia conforme all'originale

Taranto 29 MAR 2011

OPERATORE CANCELLERIA (32)
(GIUSEPPE BALDI)



2 CO.TE. II APPELLO DI LECCE

SEZIONE CIVILE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al sig. AMAT SpA,

in persona del legale rapp. p. r.

con sede

abitante in Taranto - Via C. Bettiari n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

e mani.

A mani dell'impiegato/funziionario
sig. Stasolty
addetto all'ufficio ed incaricato della
Ricezione degli atti.

TA 06/04/2011

le Giudiziario
FANIGLIUZO

Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIUZO